



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 45
del 20/07/2021

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Luglio alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
VIRZI SALVATORE	Consigliere	X	
BANNO' ANTONELLA	Consigliere		X
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere		X
BANNO' MARIO	Consigliere	X	
MAZZOLA ROSALIA	Consigliere	X	
IULIANELLO MARTINA	Consigliere	X	

Assegnati numero 10 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 10 assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA** , nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n.

02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Dato Atto che nelle more della verifica da parte dell'Autorità circa la coerenza del PEF rispetto ai dati e alla documentazione trasmessa, si attuano le determinazioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente e dal Comune.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2020 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 43 del 20.07.2021 che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a

livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 in data 20.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021;

DATO ATTO che il predetto piano finanziario assegna alla Parte Fissa lo 41% dei costi complessivi e il restante 51% alla Parte Variabile;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione/restrizione dell'attività di svariate categorie economiche.

CONSIDERATO inoltre che ad oggi ARERA non ha dato indicazioni su eventuali riduzioni della TARI per l'anno 2021, relativamente alle categorie oggetto di sospensione/restrizione, come invece era accaduto per l'anno d'imposta 2020.

TENUTO CONTO degli importanti effetti economici e della minore produzione di rifiuti delle attività economiche ;

CONSIDERATO il perdurare delle sospensioni/restrizioni dell'attività di svariate categorie economiche con ulteriori e più gravi effetti economici per gli stessi, è intenzione di questa Amministrazione Comunale prevedere agevolazione e benefici TARI per l'anno 2021, relativa alle attività economiche;

VISTO l'art.24 ter del regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del avente ad oggetto "Estensione, esenzione o riduzioni Tari nel 2021,il quale recita:

Per l'esercizio 2021, considerato il protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 e che le conseguenze della crisi economica discendente dalla pandemia in atto si protrarranno certamente per tutto il 2021, sono previste per le utenze non domestiche, per l'intero anno 2021, esenzioni totali della TARI o in caso di insufficienza di risorse disponibili, una riduzione proporzionale della parte fissa e variabile nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

2. Rimangono esclusi dalla presente previsione: case di cura e di riposo, ospedali, caserme, uffici pubblici, uffici di patronato, scuole pubbliche e private,

banche ed istituti di credito, farmacie, parafarmacie, supermercati.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'esenzione stessa.

PRESO ATTO che la copertura delle agevolazioni di cui sopra viene garantita utilizzando prioritariamente le risorse previste da appositi fondi regionali e in particolare nel fondo di Perequazione Regionale appositamente stanziato per l'anno 2021.

Solo ove occorrente potrà farsi fronte anche con fondi statali appositamente destinati;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato ;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Alle ore 17,13 rientra in aula il Consigliere Porto Antonino (Consiglieri presenti n. 11)

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo, autorizzati dal **PRESIDENTE** intervengono:

IL SINDACO relaziona la proposta dal punto di tecnico - amministrativo;

MURATORE MAURIZIO (Capogruppo Minoranza) lamenta la procedura per la quale le tariffe vengono approvate sulla base di un piano finanziario redatto dalla S.R.R. Critica che il Piano Finanziario presenta un aumento dei costi, anche a motivo che il Comune utilizza personale amministrativo non necessario per l'espletamento del servizio, con aumento delle predette tariffe. Evidenzia che in futuro la TARI è soggetta ad aumentare per la diminuzione della popolazione a causa dei decessi e delle persone che si trasferiscono altrove, poichè l'importo viene spalmato sul resto dei contribuenti. Lamenta che tanti servizi quali la sceltatura, non vengono effettuati. Invita gli amministratori a visitare le strade per costatarne la loro sporcizia, ivi compresa la scala per accedere al palazzo municipale.

PORTO ANTONINO (Gruppo Impegno Comune per Assoro) evidenzia che la Regione Sicilia non è stata capace di legiferare sui rifiuti, i quali devono seguire un cerchio che va chiuso all'interno dell'isola. Ritene che i termovalorizzatori sono utili così come la trasformazione dell'umido. Afferma che il riciclo dei rifiuti è essenziale.

VIRZÌ SALVATORE (Capogruppo Movimento 5 Stelle) lamenta che la raccolta differenziata non sta funzionando. Lamenta anche, che negli anni il costo del servizio è sempre aumentato e non si è arrivati alla promessa riduzione delle tariffe, le quali sono stati spalmati sui contribuenti residenti, il cui numero continua a scendere a causa dei decessi e dell'abbandono del paese. Denuncia che il compostaggio non funziona e che strade sono sporche. Sottolinea che nulla è stato fatto per porre rimedio all'abbandono dei rifiuti.

MURATORE MAURIZIO (Capogruppo Minoranza) da alcuni suggerimenti per la riduzione della tassa. Dichiaro di votare contro l'odierna proposta non potendosi ridurre le tariffe.

Si dà atto che alle ore 17,55 esce dall'aula il Consigliere Porto A. (Consiglieri presenti n. 10).

A questo punto, il Presidente mette ai voti la superiore proposta: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 9, astenuti n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 06, contrari n. 03 (Muratore M., Virzì S. e Iulianello M.) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2. DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 3. DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente il **PRESIDENTE** mette ai voti la richiesta dichiarazione di immediata esecutività:

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 9, astenuti n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 06, contrari n. 03 (Muratore M., Virzì S. e Iulianello M.) espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Alle ore 17,58 su consenso unanime dei Consiglieri presenti viene sospesa la seduta per alcuni minuti.

Alle ore 18,24 riprendono i lavori consiliari dandosi atto che sono presenti in aula i n. 11 Consiglieri già presenti ad inizio di seduta.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. ENSABELLA FILIPPO

CALANDRA MARINELLA

TOSETTO AMBRA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio on line il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20/07/2021 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.
Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li